

Direzione Approvvigionamento e logistica

Settore Acquisti

Prot. nr. 2019/8730209

DETERMINA A CONTRARRE NR. 222 DEL 19/11/2019

Oggetto: Proroga del contratto CIG 6778735515 per i servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in Sardegna, Toscana ed Umbria.

Determina a contrarre, ex art. 11, comma 2, D.lgs. n. 163/2006

PREMESSE

Nell'ambito della complessiva operazione di adesione ai Lotti geografici della Convenzione Consip "Gestione Integrata della Sicurezza - Edizione 3" (d'ora in avanti solo Convenzione SIC3), finalizzata all'approvvigionamento triennale dei servizi di gestione integrata della salute e sicurezza per tutti i luoghi di lavoro¹, nel secondo semestre 2016 venivano sottoscritti plurimi contratti, tra i quali il contratto CIG nr. 6778735515, con scadenza al 23/10/2019, con il RTI COM Metodi ² aggiudicatario del Lotto 3 comprendente i luoghi di lavoro nelle regioni Toscana, Umbria e Sardegna.

Approssimandosi la scadenza dei contratti di cui sopra, al fine di assicurare la continuità operativa dei servizi per il prossimo triennio, in analogia con la precedente impostazione ed in linea con la programmazione acquisti per il biennio 2018-2019, con la Determina a contrarre presidenziale nr. 26 del 03/10/2019, prot. nr. 7790228, veniva autorizzata la nuova complessiva soluzione

1 Avviata con la Determina a contrarre del Responsabile Acquisti nr. 151 del 13/07/2016, prot. nr. 34570 adottata in forza dell'autorizzazione contenuta nella delibera del 20/06/2016 del CdA della ex Equitalia Servizi di Riscossione

2 Composto dai partner: COM Metodi S.p.A. (capogruppo-mandatario) e Deloitte Consulting S.r.L., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.l. (mandanti)

di acquisto mediante l'adesione ai Lotti geografici della nuova Convenzione Consip "Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – Edizione 4" (d'ora in avanti Convenzione SIC4) per la spesa complessiva di € 954.839,76.

La suddetta autorizzazione comprendeva anche il Lotto 5 riguardante le regioni Toscana, Umbria e Sardegna per la spesa massima di € 117.334,35.

In forza del suddetto provvedimento, veniva avviato l'iter di adesione al Lotto 5, fino a quando, qualche giorno dopo l'invio al Fornitore del Piano Dettagliato delle Attività approvato (d'ora in avanti PDA)³, si veniva a conoscenza, mediante la "News dell'Iniziativa" pubblicata il 10/10/2019 sul portale, che Consip, in ottemperanza al decreto monocratico del Consiglio di Stato n. 4957/2019 pubblicato il 02/10/2019, sospendeva il Lotto e che il Fornitore veniva obbligato a non dare seguito alle Richieste Preliminari di Fornitura ricevute sino a tale data e a rifiutare gli eventuali Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni dal 02/10 c.a..

Data l'imminente scadenza del contratto e la sopraggiunta impossibilità di concludere il nuovo contratto a causa della sospensione intervenuta, allo scopo di garantire la continuità dei servizi essenziali per l'ottemperanza degli obblighi di svolgimento della sorveglianza sanitaria e del controllo sanitario dei lavoratori imposti dal D.lgs. nr. 81/2008, quali l'esecuzione delle visite mediche e la gestione del Piano Sanitario di Sorveglianza (d'ora in avanti P.S.S.), l'Ufficio Sicurezza sul Lavoro (d'ora in avanti Ufficio), con la Richiesta di Acquisto nr. 2019/852, propone la prosecuzione semestrale, senza soluzione di continuità e, quindi, fino al 22/04/2020, del contratto CIG nr. 6778735515 per la parte afferente ai suddetti servizi, ai medesimi prezzi e alle medesime condizioni di esecuzione nello stesso previsti, fatta salva la facoltà di recesso da riservarsi ad AdeR, con preavviso di 15 giorni, qualora il Lotto 5 della Convenzione SIC4

³ Il PDA approvato è stato trasmesso al fornitore aggiudicatario del Lotto nr. 5, RTI Consilia CFO, in data 08/10/2019 con pec prot. nr. 7888420

dovesse tornare attivo anzitempo, rispetto alla data di scadenza del periodo di proroga⁴.

La proposta è avanzata dall'Ufficio sulla scorta della manifestata disponibilità del Fornitore, con sua comunicazione del 23/10/2019, alla prosecuzione del contratto secondo i termini anzidetti.

Atteso che, come accertato dall'Ufficio, il contratto non ha capienza aggiuntiva tale da poter estendere solo l'arco temporale di validità dello stesso, l'importo complessivo per la proroga proposta ammonta ad € 34.442,80 ed è stato stimato dall'Ufficio secondo i conteggi meglio esemplificati nel seguente prospetto:

Regione	Nr. dipendenti	Nr. visite stimate fino al 22/04/20	Prezzo medio visite SIC3	Importo totale stimato visite fino al 22/04/20 (a)	Prezzo mensile ponderato del PSS per dipendente (nomina)	Importo totale stimato PSS fino al 22/04/20 (b)	Importo complessivo (a) + (b)
Sardegna	299	130	€ 57,50	€ 7.475,00	€ 1,55	€ 2.780,70	€ 10.255,70
Toscana	504	248		€ 14.260,00		€ 4.687,20	€ 18.947,20
Umbria	143	68		€ 3.910,00		€ 1.329,90	€ 5.239,90
Totale	946	446		€ 25.645,00		€ 8.797,80	€ 34.442,80

I servizi prorogati sono esenti da IVA ed i costi per gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali sono pari a zero.

L'iniziativa è pianificata con il codice nr. 2019.35.008.P e la spesa risulta imputabile al budget dell'anno in corso per € 13.057,98 e l'Ufficio ne ha verificata la disponibilità.

Tutte le strutture competenti hanno validato la RdA.

CONSIDERAZIONI

⁴ Cfr. Nota Illustrativa del 12/11/2019 prot. nr. 8587993

AdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alla normativa dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 216, comma 1, del vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lg. nr. 50/2016⁵ e alla luce di quanto chiarito da ANAC⁶, tenuto conto che il bando della Convenzione SIC3⁷ è stato pubblicato anteriormente alla data di entrata in vigore del Codice, alla proroga oggetto del presente atto deve essere applicata la disciplina del previgente Codice di cui al D.lgs. nr. 163/2006.

Ai sensi dell'art.11, comma 2, del D. Lgs. n.163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Sulla base di quanto illustrato nelle superiori Premesse, oltre agli elementi essenziali dell'acquisto, si ha modo di riscontrare che la prosecuzione del contratto CIG nr. 6778735515 proposta rivesta gli estremi della c.d. proroga tecnica.

Essa infatti s'identifica, sulla base delle circostanze successe, come l'unica soluzione tempestiva e temporanea percorribile, nelle more che il Lotto 5 della Convenzione SIC4 ritorni attivo, per assicurare la continuità dei servizi essenziali di sorveglianza sanitaria imposta dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori.

Benché AdeR si sia attivata anzi tempo per il nuovo acquisto dei servizi in scadenza, individuando nello strumento della Convenzione SIC4 - Lotto 5 la soluzione di acquisto idonea alle sue necessità, essa si è trovata, a causa

⁵ Il comma 1, dell'art. 216 del D.Lgs. nr. 50/2016 testualmente recita: " Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con sui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di sua entrata in vigore..omissis..."

⁶ Cfr comunicato del Presidente di ANAC del 11/05/2016

⁷ Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 50 del 29/04/2013 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nr. S-82 DEL 26/04/2013.

dell'imprevista sopravvenuta sospensione del Lotto, nell'impossibilità, ad essa non imputabile, di seguire l'iter procedurale di acquisto e, non solo, ma anche, vista la carenza dei tempi tecnici necessari, di avviare ed espletare una procedura di acquisto, alternativa, dei servizi in scadenza.

Dette circostanze, ed in aggiunta ad esse la facoltà di recesso anticipato dal contratto come prorogato riservata ad AdeR, evidenziano la coerenza della soluzione proposta rispetto agli orientamenti di A.N.A.C. (cfr. Delibere nnrr. 6/2013 e 1/2014) e alla consolidata giurisprudenza che ammettono il ricorso alla proroga tecnica in via del tutto eccezionale, dal momento che essa costituisce una deroga dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza e, unicamente ed in via temporanea rappresentando, essa, uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un contratto ad un altro. Infatti, come chiarito dall'Autorità con parere AG 38/2013, *"è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente"* (Consiglio di Stato, Sezione V, sent. 11.5.2009, n. 2882).

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006

**Il Responsabile del Settore Acquisti in base ai poteri conferiti dal
Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del**

30/10/2019 Rep. nr. 45.137 – Raccolta nr. 26.000

del Notaio Marco De Luca di Roma

DISPONE

la proroga del contratto CIG nr. 6778735515, sino al 22/04/2020, per lo svolgimento dei servizi di gestione integrata della salute e sicurezza per i luoghi di lavoro nelle regioni Toscana, Umbria e Sardegna.

A tal fine dispone che:

- la proroga avvenga secondo gli stessi prezzi ed alle stesse condizioni previste dal contratto;
- sia prevista la facoltà di AdeR di recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora il Lotto 3 dovesse tornare ad essere disponibile prima del termine di scadenza del periodo di proroga
- l'importo massimo complessivo della proroga sia di € € 34.442,80 (oneri della sicurezza da rischi interferenti pari a € 0,00);
- l'importo su indicato non vincoli, in alcun modo, AdeR alla richiesta di prestazioni minime determinate e non comporti il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
- i corrispettivi maturati dal Fornitore siano determinati a "misura" sulla base delle prestazioni rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell'esecuzione;
- il Fornitore produca idonea cauzione definitiva conformemente alle previsioni contenute nell'art. 113 del D.lgs. nr. 163/2006;
- per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restino ferme le previsioni contenute nel Contratto e quelle contenute negli atti della Convenzione SIC3;
- l'Atto di proroga sia redatto secondo la forma della scrittura privata e sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale;
- il Responsabile del Procedimento sia Valerio Saccucci ed il Direttore dell'Esecuzione, nonché Supervisore del Contratto, sia Cristiana De Cubellis;
- il Responsabile dell'Ufficio Acquisti Consip sia delegato a sottoscrivere ed inoltrare le richieste di controllo per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo al Fornitore.

Il Responsabile

Stefano Carosi

(firmato digitalmente) |